

COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle
macro-azioni di miglioramento
(Common Assessment Framework)

31 ottobre 2016

2) *Rivisitazione sistema delle partecipate*

I Comuni devono dare disposizioni alle società controllate per ridurre i costi ()*

In applicazione dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, in vigore dal 23 settembre scorso, gli enti locali soci di società a controllo pubblico, fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici - annuali e pluriennali - sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni. Gli enti pubblici soci devono inoltre tenere conto di quanto previsto all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, in merito alla ricognizione straordinaria del personale ed eventuale definizione di piani di esubero.

E' questo uno dei tanti provvedimenti contenuti nel nuovo Testo Unico sulle società partecipate.

(*) tratto da © Delfino & Partners spa – 25.10.2016

Gruppo A.M.A.G.

Come già trattato nel contesto delle precedenti analisi, con propria deliberazione n.67 del 05/06/2015, il Consiglio comunale ha approvato il *piano strategico 2015-2018 del Gruppo AMAG*, nel cui contesto sono definite le azioni strategiche per le linee di business di *distribuzione gas* e *ciclo idrico*, attraverso eventuali scorpori dei relativi rami d'azienda da conferire in società dedicate.

Con deliberazione n.97 del 25/10/2016, pertanto, l'Organo consiliare del Comune ha provveduto ad approvare lo scorporo societario dei rami d'azienda “*distribuzione gas*” e “*ciclo idrico integrato*”, con la conseguente costituzione di due new.co.

In data 27/10/2016 è stata poi convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti AMAG S.p.A., al cui odg sono stati iscritti i seguenti argomenti:

- 1) costituzione delle società Amag Reti Gas S.p.A. e Amag Reti Idriche S.p.A., scorpori e conferimenti dei rami d'azienda;
- 2) costituzione della società di progetto per la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento;

- 3) nomina componente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) attribuzione compensi ai Consiglieri;
- 5) nomina dell'Organo di controllo contabile e determinazione relativo compenso;
- 6) varie ed eventuali.

A.M.A.G. Mobilità S.p.A.

Con propria deliberazione n.91 del 30/09/2016 il Consiglio comunale ha stabilito che i contratti relativi ai servizi

- trasporto pubblico locale -TPL afferenti la Città di Alessandria;
- trasporto alunni;
- trasporto disabili;
- gestione parcheggi a pagamento

hanno durata sino al 30 giugno 2020 – e, comunque, non oltre la conclusione delle procedure di aggiudicazione del trasporto pubblico locale relative al bacino Sud-Est (comprendente i territori delle province di Alessandria e Asti), come individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 17 - 4134 del 12/07/2012 - termine entro cui dovrà essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala.

Nel contesto della succitata deliberazione si è altresì dato atto che “AMAG Mobilità S.p.A., attuale affittuaria dell'azienda A.T.M. S.p.A. in fallimento, concessionario dei servizi sopracitati, possiede i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1 del Nuovo Codice delle Concessioni e degli Appalti Pubblici, approvato con il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016”.

Con successivo atto n.281 del 26/10/2016, ad oggetto “**Affidamento della sosta a pagamento. Canone di occupazione di suolo ed aree pubbliche per l'anno 2016**” la Giunta comunale ha “ritenuto che, in coerenza con il Bilancio di Previsione 2016-2018, con gli indirizzi del Consiglio Comunale e con la normativa recentemente introdotta in materia, il canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche a carico del gestore possa essere stabilito per il 2016 in € 500000 (cinquecentomila), in accoglimento di specifica richiesta a suo tempo avanzata da ATM, al fine di agevolare l'equilibrio economico dell'azienda”.

Il suddetto canone, per il 2016, è stato quindi imputato ad ATM nella misura di € 225.409,84 per il periodo 01/01/2016 -13/06/2016, e a carico di AMAG Mobilità per la rimanente somma di 274.590,16 €, relativa al periodo 14/06/2016 -31/12/2016.

A.R.AL. S.p.A.

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti l'oggetto, con propria deliberazione n.96 del 25/10/2016, il Consiglio comunale ha autorizzato la sottoscrizione - da parte del Comune, nella veste di coobbligato - delle polizze fideiussorie emesse dalla GABLE Insurance s.r.l. a favore della Provincia di Alessandria (contraente A.R.AL.) per l'importo globale di € 1.317.226,32, al fine di garantire l'espletamento delle attività svolte da A.R.AL. ed evitare l'interruzione di servizio pubblico. Si rende pertanto oltremodo utile l'esame dei contenuti del redigendo piano industriale.

Argent.AL. s.r.l.

Come già evidenziato nel contesto di report precedenti, a cui si rinvia, anche il secondo avviso d'asta pubblica per la cessione della residua quota (10%) di partecipazione del Comune di Alessandria nella società Argent.AL. s.r.l. non ha avuto esito positivo (vedi determinazione n. 2189 del 08/09/2016), perciò la Giunta comunale, con propria deliberazione n.259 del 06/10/2016, nel prendere atto della "conclusione di gara deserta", ha deliberato, al secondo punto del dispositivo, di "avvalersi di quanto previsto dall'art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), norma che proroga di dodici mesi il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2007) per l'alienazione delle partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità", incaricando, al contempo, la Direzione Risorse Umane e Finanziarie dell'attuazione del suddetto provvedimento.

Si evidenzia che i riferimenti normativi, indicati nel contesto del secondo punto del dispositivo della deliberazione de qua, sono stati abrogati con l'entrata in vigore del D.Lgs.n.175 del 19/08/2016. A tal proposito si acclude un interessante commento alla sentenza del Consiglio di Stato n.4140 del 28/09/2016 ([vedi all.n.1](#)), tratto dal sito www.dirittodeiservizipubblici.it, in cui, in conclusione, si sottolinea che "i principi sanciti dal Consiglio di Stato forniscono un imprescindibile ausilio anche per interpretare correttamente quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, secondo cui:

"2. L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."

Alla luce della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato, dovranno perciò essere reconsiderati tutti gli statuti delle società partecipate da enti pubblici e, soprattutto, contrariamente a quanto sinora è avvenuto, le amministrazioni che procederanno alla dismissione delle loro partecipazioni, anche in ottemperanza a quanto previsto dal recente T.U. delle partecipate, dovranno escludere negli atti di gara qualsiasi riferimento alla prelazione statutaria.

3) Riorganizzazione della “macchina” comunale

Con propria deliberazione n.273 del 18/10/2016 la Giunta comunale ha provveduto all'integrazione delle funzioni gestionali della Direzione Risorse Umane e Finanziarie per quanto riguarda la macro-funzione “Servizio ICT” (ai sensi della normativa vigente) e, con successivo decreto n.41 del 25/10/2016, il Sindaco ha individuato il responsabile delle predette funzioni nel dirigente incaricato della succitata Direzione, che, pertanto, ha assunto anche l'incarico di “manager per la transazione alla modalità digitale”.

L'Organo esecutivo, con proprio atto n.264 del 06/10/2016, ha approvato il *Piano della Comunicazione 2015-2017*, nonché gli obiettivi di spesa per la comunicazione istituzionale dell'Ente previsti per l'anno 2016. Per completezza d'informazione, si acclude l'allegato B (**vedi all.n.2**) del suddetto atto, riportante la previsione delle spese funzionali al perseguimento degli obiettivi relativi alla Comunicazione istituzionale dell'Ente, direttamente in capo al Servizio autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione, per quanto riguarda l'anno 2016.

Con determinazione n. 2468 del 05/10/2016 il Direttore delle Risorse Umane e Finanziarie ha preso atto della vacanza della Segreteria Generale del Comune di Alessandria, a far data dal 01/10/2016, dando atto, altresì, della pubblicazione del relativo avviso (n.77 del 30/09/2016, con scadenza 10/10/2016) sul sito dell'ex Agenzia Autonoma Albo Segretari comunali e provinciali.

4) Riqualificazione del Personale

Con propria deliberazione n.265 del 06/10/2016 la Giunta comunale - visto, tra l'altro, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 19 rubricato “Formazione e aggiornamento professionale” che al comma 1 testualmente recita: “*Il Comune di Alessandria incentiva lo sviluppo e la formazione professionale dei propri dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali dei lavoratori interessati*” - ha approvato il Piano formativo annuale per il 2016, in cui si dà atto che, per le attività in esso previste, “risultano iscritti in bilancio di previsione, per l'anno 2016, € 25.000”.

5) Piano di razionalizzazione della spesa

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti l'oggetto, si ricorda, in particolare, che, con propria determinazione n. 2300 del 20/09/2016, il Direttore delle Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile (RUP) ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in finanza di progetto, alla società Manutencoop Facility Management S.p.A., della concessione della gestione e valorizzazione del patrimonio comunale.

Con successiva determinazione n. 2543 del 12/10/2016, il Direttore delle Politiche Territoriali e Infrastrutture

“preso atto delle seguenti difficoltà operative che la Società Manutencoop Facility Management S.p.A. avrà all'avvio del contratto di concessione della gestione e valorizzazione del patrimonio comunale e che potrebbero compromettere il regolare avvio degli impianti di climatizzazione nei tempi imposti dalla legge:

- presa in consegna degli immobili e degli impianti

- voltura dei contratti delle utenze

- autorizzazione di eventuali subappalti

- reperimento/produzione delle certificazioni necessarie

- redazione della documentazione prescritta dalle vigenti leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

rilevata l'urgenza di affidare la fornitura in oggetto (fornitura di gas metano per il riscaldamento degli edifici comunali) prima dell'inizio della stagione termica, in quanto vige in capo al Comune il dovere istituzionale di riscaldare le scuole e gli altri edifici di proprietà comunale”

ha ritenuto di *“affidare la fornitura di gas metano per il riscaldamento degli edifici comunali, dal 15/10/2016 al 31/12/2016, alla società Alegas S.r.l. per ragioni di urgenza (siamo ormai all'inizio della stagione termica), di continuità operativa (sono gli attuali fornitori di gas metano per AMAG nell'ambito del contratto n. 4505 del 25/11/2008) e nelle more del perfezionamento degli atti necessari a consegnare alla Società Manutencoop Facility Management S.p.A. gli immobili e gli impianti comunali oggetto dell'appalto di concessione della gestione e valorizzazione del patrimonio comunale”* – importo dell'impegno, relativo alla spesa complessiva presunta, pari ad € 555.100, per tutte le utenze gas metano del Comune di Alessandria, anno 2016.

Nel contesto della suddetta determinazione si dà atto, inoltre, che il redigendo contratto con Alegas *“prevede uno sconto di un centesimo al metro cubo sulla componente Materia Prima rispetto a quello praticato dalla stessa Alegas S.r.l. ad AMAG S.p.A. nell'ambito del contratto n. 4505 del 25/11/2008 e avrà durata di un anno, fatta salva la possibilità in capo al Comune di Alessandria di recedere dallo stesso con un preavviso di 20 giorni dalla fine di ogni mese”*.

All'atto de quo, sono poi seguite le seguenti determinazioni, al fine del perfezionamento del servizio:

n.2624 del 18/10/2016, ad oggetto l'affidamento alla ditta Restiani del ruolo di *“terzo responsabile centrali termiche degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali”* dal 15/10/2016 al 31/12/2016 (€ 43.920);

n.2661 del 18.10.2016, ad oggetto l'affidamento alla ditta Restiani del servizio per la conduzione/manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016 (€ 47.580);

n.2780 del 25/10/2016, ad oggetto l'affidamento alla ditta Restiani del servizio di fornitura gas GPL e gasolio per alcuni edifici comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016 (€ 9.760).

Il Servizio Cdg ha ritenuto di sottoporre all'UdP Controlli Interni, che opera ai sensi dell'art.147bis comma 2 del Tuel, gli atti de quo, al fine della verifica della regolarità amministrativa e della conformità alle norme.

7) Costituzione della Centrale Entrate

Riscossione tributi comunali: tutto come prima

In allegato (vedi all.n.3) si riporta un'interessante nota dello Studio Delfino che, riguardo all'argomento in questione, esordisce così: *“Lascia perplessi l'art. 2 del D.L. n.193/2016, che cambia tutta la normativa in materia di riscossione per non cambiare nulla in concreto. Di fatto il Comune potrà ancora avvalersi, senza necessità di alcuna gara, del servizio di riscossione Equitalia, che smetterà i panni di società pubblica per diventare ente pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione”*.

8) Documenti di Programmazione

Gara Servizio di Tesoreria

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto dei precedenti report riguardanti l'oggetto, con propria determinazione n.2592 del 13/10/2016 il Direttore Risorse Umane e Finanziarie ha indetto la gara d'appalto per l'affidamento del *servizio di tesoreria*, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020, mediante procedura aperta (art.60 D.Lgs.n.50/2016), con valutazione delle offerte in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

OSL

In data 17/10/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha approvato le deliberazioni attinenti alla rendicontazione finale della liquidazione di cui all'articolo 256, comma 11 del Tuel.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 1
Analisi CAF – Approfondimento a ottobre

31 ottobre 2016

Centro Stampa Comunale

Società partecipate da enti pubblici: nulla la clausola di prelazione statutaria prevista anche in favore di soci privati



3 ottobre 2016

Colpo di spugna sugli statuti delle società partecipate da enti pubblici.

Con la sentenza n. 4140 depositata il 28 settembre 2016 il Consiglio di Stato, sez. V, ha per la prima volta dichiarato la nullità delle clausole statutarie che prevedono la prelazione (anche) in favore dei soci privati.

La pronuncia origina dalla dismissione della partecipazione societaria di un Comune in una società deputata allo svolgimento di servizi pubblici, nella specie trasporto pubblico locale.

L'Amministrazione aveva indetto la procedura di gara nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie imposto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), richiamando, comunque, il diritto di prelazione previsto nello statuto della società le cui partecipazioni erano offerte in vendita e, dunque, prevedendo che i soci, esercitando la prelazione, potessero essere preferiti rispetto all'aggiudicatario della

gara.

All'esito della gara, due soci privati avevano esercitato la prelazione, ma il Comune aveva deliberato di cedere le azioni all'aggiudicatario della gara in quanto riteneva non validamente esercitata la prelazione sulla scorta del fatto che i prelazionari avevano dichiarato di non voler acquistare al prezzo emerso in gara, ma a quello che sarebbe risultato dalla perizia prevista dalla clausola statutaria.

Con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha confermato che la partecipazione societaria deve essere ceduta all'aggiudicatario della gara, ma sulla base di motivazioni diverse e ben più penetranti rispetto a quelle addotte dal Comune. Il Collegio ha infatti ritenuto, accertato e dichiarato la nullità della clausola statutaria di prelazione, e la conseguente nullità degli atti di gara nella parte in cui la richiamavano e facevano salva.

Come premessa e presupposto, insormontabile e ineludibile, del ragionamento i giudici di palazzo Spada hanno richiamato il principio secondo cui la cessione da parte di un'amministrazione pubblica di una partecipazione in una società partecipata da altri soggetti privati deve avvenire necessariamente tramite l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, "procedure che resterebbero precluse laddove si consentisse l'operatività della clausola di prelazione invocata". Ciò posto, la clausola statutaria di prelazione, nonché gli atti che ne hanno dato attuazione (delibera di indizione della gara e bando di gara che hanno fatto

salvo il diritto di prelazione) sono nulli *“per contrasto con i principi generali di ordine pubblico economico che postulano la messa a gara delle partecipazioni di società miste deputate (inter alia) alla prestazione di servizi”*.

Il Consiglio di Stato rammenta che tali principi generali trovano consacrazione al comma 568-bis dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), richiamato dall'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che impone la razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche, e, più in generale, al comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, ora trasfuso nel comma 9 dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, il cui ambito di applicazione *“stante la sua evidente valenza di principio, non può ritenersi limitato - in senso, per così dire, “statico” - al solo momento della costituzione della società mista, ma deve ritenersi altresì esteso alle ipotesi (quale quella che qui ricorre) in cui venga in rilievo l'alienazione di partecipazioni sociali detenute da un'amministrazione pubblica nell'ambito di una società che già risulti a composizioni mista.”*

Ciò in quanto *“L'obbligo di rispettare la regola dell'evidenza pubblica per l'alienazione delle quote sociali detenute in una società mista risponde ad un principio di ordine pubblico economico (anche di matrice eurounitaria) presiedendo al rispetto degli altrettanto generali principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra i potenziali concorrenti.”*

Tali principi sarebbero inevitabilmente frustrati e violati se trovasse applicazione la clausola di prelazione. Essa,

infatti, concreta una indebita posizione di vantaggio in capo al socio privato della società le cui partecipazioni sono poste in vendita dall'ente pubblico consentendogli, a differenza di tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, di non partecipare alla gara e pure di essere preferito all'aggiudicatario che ha offerto il prezzo più alto. E' chiaro, dunque, che la previsione e l'operatività di tale clausola turba il principio della libera concorrenza e viola il principio del necessario rispetto della *par condicio* tra i concorrenti e della trasparenza, così come quello di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Tali principi verrebbero inevitabilmente contraddetti nel caso in cui potesse essere esercitata la prelazione statutaria poiché essa darebbe ingiustificatamente un titolo di preferenza ad un soggetto che non ha nemmeno partecipato alla gara, consentendogli di prevalere pure sul miglior offerente, in barba anche al principio di massimo rendimento ed efficacia dell'azione della pubblica amministrazione.

Ne consegue che, come ha concluso il Consiglio di Stato, i richiamati principi di ordine pubblico comportano non solo l'annullabilità degli atti con cui si sia eventualmente proceduto a dar corso all'esercizio della prelazione, facendo prevalere il socio privato prelazionario rispetto all'operatore risultato aggiudicatario della gara indetta per la dismissione della partecipazione, ma **“più in generale, la radicale nullità dell'atto - della clausola statutaria di prelazione - per violazione di norme imperative di legge”**.

Alla luce della pronuncia dovranno essere reconsiderati tutti gli statuti delle società partecipate da enti pubblici e, soprattutto, contrariamente a quanto sinora è avvenuto, le amministrazioni che procederanno alla dismissione delle loro partecipazioni, anche in ottemperanza a quanto previsto dal recente T.U. delle partecipate, dovranno escludere negli atti di gara qualsiasi riferimento alla prelazione statutaria.

In conclusione, si evidenzia che i principi sanciti dal Consiglio di Stato forniscono un imprescindibile ausilio anche per interpretare correttamente quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, secondo cui:

“2. L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”

Letta sulla scorta della pronuncia in commento, tale disposizione non fa altro che ribadire che:

- la cessione delle partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici deve avvenire necessariamente tramite l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

- che solo eccezionalmente possa derogarsi a tale precetto e che solo in tal caso, ossia solo nel caso in cui (come è la regola nel caso di cessione di partecipazioni da parte di un soggetto privato) vi sia stata negoziazione diretta con un solo acquirente e, dunque, non possa esservi lesione dei principi di concorrenza e parità di trattamento, possa trovare applicazione la clausola statutaria di prelazione.

di Sara Sileoni e Leonardo Archimi - Studio Legale
Consulex – www.dirittodeiservizipubblici.it



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 2
Analisi CAF – Approfondimento a ottobre

31 ottobre 2016

Centro Stampa Comunale



CITTÀ DI ALESSANDRIA

Allegato “B”

Previsione spese per Comunicazione istituzionale anno 2016

**Servizio autonomo
Relazioni istituzionali e pubbliche e Comunicazione**

1. La tipologia delle spese

In coerenza ai contenuti del Piano della Comunicazione dell'Ente per il triennio 2015-2017 e in considerazione delle previsioni degli strumenti tipici della programmazione economico-finanziaria e gestionale (D.U.P., Bilanci di previsione e P.E.G.), le spese previste per l'anno 2016 in capo al Servizio autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e Comunicazione, così come indicato dalla Deliberazione di Assestamento generale al Bilancio di Previsione 2016-2018 approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 73 del 02.08.2016, sono pari complessivamente ad € 70.000,00.

Le singole voci di spesa, oltre a quella per le rassegne-stampa, fanno riferimento ai due seguenti macro-ambiti: pubblicità istituzionale; progetti specifici legati a particolari comunicazioni e a particolari iniziative e manifestazioni.

Al contrario, la stima dell'importo complessivo di cui sopra non ricomprende le voci di spesa riferite al costo relativo al contratto di servizio con il CSI per la manutenzione del sito internet dell'Ente né, relativamente all'aspetto degli investimenti, a quanto necessario per il potenziamento della complessiva dotazione strumentale (anche) a favore del Servizio autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e Comunicazione.

2. Il dettaglio delle voci di spesa previste

Più specificamente, per quanto riguarda il Servizio autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e Comunicazione, le voci di spesa previste (oltre IVA, se dovuta) per l'anno 2016, considerando i media (cartacei, televisivi e on-line) di particolare riferimento per quanto riguarda l'ambito locale alessandrino, sono le seguenti (distinte per ambito tematico e soggetti coinvolti):

Ambito tematico	Soggetto	fino a un importo massimo di Euro
Pubblicità istituzionale	Telecity 7 Gold	10.000,00
	La Stampa	5.000,00
	Radio Gold	5.000,00
	AlessandriaNews	5.000,00
	Radio Voce Spazio	2.000,00
	CorriereAl	2.000,00
	Alessandria Magazine	1.000,00
	Alessandria 7	1.000,00
	Radio Alex	1.000,00
	Urrà Grigi	1.000,00
Progetti specifici legati a particolari comunicazioni e a particolari iniziative e manifestazioni	Il Piccolo	12.500,00
	Skyline TV	2.000,00
	Radio BBSI e Informatore alessandrino	7.000,00

3. Uno sguardo in prospettiva

Relativamente alle spese per la promozione di progetti, iniziative ed eventi gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dal Gabinetto del Sindaco e dalle singole Direzioni comunali, non ne è prevista al momento l'imputazione diretta in capo al Servizio autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e Comunicazione.

Tuttavia, in coerenza ai contenuti del Piano della comunicazione sopra citato e mediante specifiche future deliberazioni degli Organi dell'Ente, potrebbe essere disposta la previsione del conferimento al sopra citato Servizio autonomo della loro complessiva gestione, con relativo ridimensionamento del budget, d'intesa con le altre Direzioni comunali coinvolte nei singoli progetti, iniziative e manifestazioni necessitanti di un organico ed efficiente presidio comunicazionale.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 3
Analisi CAF – Approfondimento a ottobre

31 ottobre 2016

Centro Stampa Comunale

RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI: TUTTO COME PRIMA

Lascia perplessi l'art. 2 del DL 193/2016, che cambia tutta la normativa in materia di riscossione per non cambiare nulla in concreto. Di fatto il Comune potrà ancora avvalersi, senza necessità di alcuna gara, del servizio di riscossione Equitalia, che smetterà i panni di società pubblica per diventare ente pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione.

Stupisce in particolare la semplicità con cui è previsto il ricorso all'affidamento diretto, in contrasto con la normativa europea e nazionale a tutela della concorrenza ed il mercato.

Riportiamo l'art. 2 in commento e la nota dell'ufficio studi del Senato:

Art. 2. Disposizioni in materia di riscossione locale

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2017».
2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Nota Senato:

il comma 1 modifica l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge n. 35 del 2013, così posticipando al 1° giugno 2017:

- il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
- il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica

Il comma 2 prevede che gli enti locali, con deliberazione da adottare entro il 1° giugno 2017, possono continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio dell'attività di riscossione.

Il comma 3 consente in ogni caso a tutti gli enti locali, e non solo a quelli che già se ne avvalgono, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

La norma sembra pertanto escludere a regime, per tale affidamento, la procedura ad evidenza pubblica

Rilievi:

Appare opportuno valutare l'esigenza di prevedere un richiamo alla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi, che richiede, in particolare, un provvedimento motivato dell'ente sulla forma di gestione prescelta, tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea sul punto.

Appare utile un chiarimento in merito alla coerenza dell'esclusione introdotta dalla norma in commento con la normativa in materia, anche europea, di affidamento dei contratti pubblici.

In sede di conversione in legge, il testo di cui sopra potrebbe essere modificato.